



Comune di Villanterio
Provincia Pavia

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 1 del 11-06-2025

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E DIVIETO DI SOSTA IN LUOGO PUBBLICO E ALL'APERTO IN SPECIFICHE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Nel territorio comunale, in particolare nelle aree di seguito specificate, si è riscontrato un fenomeno diffuso di consumo di bevande alcoliche all'aperto, con il conseguente abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro e altri contenitori.
- L'abbandono di frammenti di vetro costituisce un serio rischio per l'incolumità pubblica, potendo causare tagli e lesioni a persone e animali, oltre a rappresentare un potenziale veicolo di agenti patogeni e un grave problema di igiene e decoro urbano.
- Le zone in cui si è riscontrata tale criticità, sia per l'abbandono di rifiuti che per il disturbo della quiete pubblica, sono le seguenti:
 - **Via Santa Maria civici 73, 77, 90, 92, 120 e 130, in corrispondenza della Chiesa di Santa Maria in Commenda e sul relativo sagrato;**
 - **Via Roma, all'interno del parcheggio comunale a servizio delle attività commerciali;**
 - **Zona verde di Via Roma angolo Via Novaria;**
 - **Scalinata comunale di Via Roma;**
 - **Zona verde di Via Roma angolo Via P.M. Castello;**
 - **Parcheggio di Via Donizetti angolo Via Rosselli.**
- Nelle medesime aree, e in particolare durante le ore notturne, il consumo di alcolici ha portato a ripetuti episodi di schiamazzi e assembramenti rumorosi che, uniti al degrado

igienico-sanitario, hanno compromesso la quiete pubblica e il diritto al riposo dei residenti, alterando la vivibilità dei luoghi.

- Tale situazione è stata oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che lamentano il degrado delle aree interessate, la percezione di insicurezza e il disturbo del riposo.

CONSIDERATO CHE:

- La tutela dell'igiene pubblica, del decoro urbano, della sicurezza dei cittadini e della quiete pubblica rientra tra i compiti primari dell'Amministrazione Comunale.
- È necessario intervenire con provvedimenti urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con particolare riferimento alle emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, nonché per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, tutelando la tranquillità e il riposo dei residenti.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il procedimento amministrativo.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL), e in particolare l' **Art. 50, comma 5**, il quale prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti."

VISTO l'**Art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)**, il quale prevede che "Salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro."

RITENUTO pertanto, nella sussistenza dei presupposti di urgenza e necessità per la tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana e della quiete dei residenti, di dover adottare misure volte a prevenire ed eliminare i pericoli derivanti dai fenomeni sopra descritti.

ORDINA

1. A partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a diversa disposizione, è

VIETATO il consumo di qualsiasi bevanda alcolica in luogo pubblico e all'aperto nelle seguenti aree del territorio comunale:

- **All'interno di tutti i parchi pubblici cittadini**
- **Via Santa Maria civici 73, 77, 90, 92, 120 e 130, in corrispondenza della Chiesa di Santa Maria in Commenda e sul relativo sagrato;**
- **Via Roma, all'interno del parcheggio comunale a servizio delle attività commerciali;**
- **Parco di Via Roma angolo Via Novaria;**
- **Scalinata comunale di Via Roma;**
- **Zona verde di Via Roma angolo Via P.M. Castello;**
- **Parcheggio di Via Donizetti angolo Via Rosselli.**

Il divieto si applica a qualsiasi ora del giorno e della notte. È fatta salva la possibilità di consumo di bevande alcoliche all'interno degli esercizi pubblici (bar, ristoranti, ecc.) muniti di regolare licenza, e nelle aree di pertinenza degli stessi regolarmente autorizzate per la somministrazione e il consumo.

2. A partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a diversa disposizione, è **VIETATA la sosta in luogo pubblico** nelle seguenti aree del territorio comunale, **dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno seguente:**

- **Via Santa Maria civici 73, 77, 90, 92, 120 e 130, in corrispondenza della Chiesa di Santa Maria in Commenda e sul relativo sagrato.** Tale divieto è imposto al fine di evitare l'assembramento di persone che, unito al consumo di alcolici, genera urla e schiamazzi che compromettono la quiete pubblica e il diritto al riposo dei residenti, alterando la vivibilità dei luoghi. Il divieto di sosta non si applica per il mero transito pedonale necessario all'accesso o all'uscita dalle proprie abitazioni o attività commerciali situate nelle aree interessate.

DISPONE INOLTRE

- La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e con affissione di appositi cartelli informativi nelle aree interessate dai divieti.
- La **violazione** delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 (cinquanta/00 euro)**, ai sensi dell'Art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. Restano ferme le eventuali responsabilità penali, compresa quella

di cui all'Art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- L'Ufficio di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Villanterio, 11-06-2025

**IL SINDACO
GIANLUIGI POMA**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del
2005*